

Sentenza Corte di Cassazione 24 luglio 2000, n. 9705

Sezione Lavoro

Costituzione del rapporto di lavoro dipendente – Assunzioni obbligatorie – Invalido – Prova – Esito negativo – Recesso datoriale - Motivazione

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Previo accoglimento di istanza cautelare con provvedimento del 3 luglio 1995, con sentenza n. 10/97 del 21 gennaio-14 febbraio 1997 il Pretore di Mantova, nel conseguente giudizio di merito, accoglieva le domande proposte da Ghidoni Gino contro la Sisma s.p.a. con ricorso depositato il 12 luglio 1995, e dichiarava la illegittimità del licenziamento intimato al dipendente, avviato all'assunzione obbligatoria quale appartenente alla categoria protetta degli invalidi civili, dalla Sisma s.p.a. con lettera del 7 luglio 1995 - così escludendosi ogni eccezione di valore di dimissioni alle sollecitazioni del Ghidoni di essere licenziato - perché privo di motivazione specifica, non essendo stati indicati "i fatti che hanno indotto il datore di lavoro al recesso e che sarebbero stati oggetto del sindacato giudiziale" e quindi per la genericità dell'inciso "la prova ha dato esito negativo".

Il Tribunale di Mantova rigettava l'appello della Sisma s.p.a.; spese del grado a carico della società appellante.

Osservava il Tribunale per quanto ancora di interesse in questa sede: nessuna prova, e ancor meno scritta, si desumeva dagli atti circa l'accordo simulativo intercorso tra le parti secondo il quale il recesso in realtà dissimulava le dimissioni del Ghidoni; la legge n. 482 del 1968, imponeva l'obbligo di adeguata e contestuale motivazione del mancato superamento della prova dei lavoratori protetti avviati al lavoro; l'inciso della lettera di licenziamento "la prova ha dato esito negativo" era palesemente generica proprio perché non consentiva al giudice di sindacare le ragioni della conclusiva valutazione dell'imprenditore, e in particolare che non fossero state operate eventuali discriminazioni in relazione alle condizioni di invalido del lavoratore.

Ricorre per cassazione la Sisma s.p.a. affidando a quattro motivi di censura, illustrati anche da successiva memoria, il richiesto annullamento della sentenza.

Ghidoni Gino si è costituito con controricorso, proponendo a sua volta ricorso incidentale condizionato affidato ad un unico motivo di censura.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente va disposta la riunione dei ricorsi, essendo essi proposti avverso la medesima sentenza.

Con il primo motivo di ricorso principale la Sisma s.p.a. denuncia contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia ai sensi dell'art. 360, n. 5, c.p.c.: come risultava dalla prova per testi il Ghidoni aveva comunicato le dimissioni, ma non le aveva formalizzate per iscritto "al solo scopo di evitare la perdita del sussidio di disoccupazione"; la simulazione relativa del recesso operato dalla Sisma era ampiamente provata ai sensi dell'art. 1417 c.c., applicabile anche nel caso di dichiarazioni unilaterali recettizie a norma dell'art. 1414, n. 3, c.c.; il giudice di appello non aveva operato con indagine estremamente rigorosa, così certamente necessaria quando si tratti di stabilire il significato di una dichiarazione o di un comportamento connotato del valore negoziale di recesso del lavoratore.

Con il secondo motivo di ricorso principale la Sisma s.p.a. denuncia violazione e falsa applicazione di norme di diritto ai sensi dell'art. 360, n. 3, c.p.c.: la contestualità e

l'adeguatezza della motivazione corrispondevano ad un obbligo meramente formalistico la cui finalità era tutta da riferirsi agli aspetti processuali di consentire al giudice di verificare la correttezza dell'esercizio del potere di licenziamento; trattavasi di ragioni sostanziali a sostegno del provvedimento, che potevano essere verificate anche in sede giudiziaria, tant'è che il recesso stesso era sottratto all'onere della forma scritta e/o della motivazione, rimanendo, comunque, a carico del lavoratore licenziato per mancato superamento della prova, l'onere di provare il contrario positivo superamento e/o l'imputabilità del licenziamento ad un motivo illecito.

Con il terzo motivo di ricorso principale la Sisma s.p.a. denuncia omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia ai sensi dell'art. 360, n. 5, c.p.c.: anche l'inciso "la prova ha dato esito negativo" poteva costituire la formale contestazione del recesso richiesto, ed era anche sufficiente per la contestualità della motivazione, esternando essa in modo adeguato l'inefficienza del lavoratore all'esercizio delle mansioni affidategli; la istruttoria espletata in primo grado, ancorché incompleta in relazione alle istanze di entrambe le parti, aveva dimostrato che al Ghidoni era stata affidata una mansione, l'unica nell'ambito aziendale, pienamente compatibile alla sua ridotta capacità lavorativa, né il dipendente aveva mai sollecitato l'affidamento di altra mansione, e si era solo preoccupato di manifestare il suo rifiuto ad eventuale turno di notte, comunque allegando a giustificazione del rifiuto solo l'età e non anche le condizioni di salute; peraltro, il recesso era stato influenzato dalla più volte sollecitata richiesta di licenziamento in alternativa alle dimissioni, che avrebbero comportato la perdita del sussidio di disoccupazione; le argomentazioni del Pretore, prima, e del Tribunale, poi, erano, pertanto, in contrasto con l'esito delle risultanze agli atti.

Con il quarto motivo di ricorso principale la Sisma s.p.a. denuncia contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia ai sensi dell'art. 360, n. 5, c.p.c.: il Ghidoni non aveva provato il positivo superamento del periodo di prova, né aveva concretamente dimostrato la possibilità che il recesso fosse stato determinato da causa illecita; per contro la Sisma aveva fornito ampie, obiettive e giustificate ragioni del provvedimento adottato; era risultato, infatti, che il lavoratore, reintegrato nel posto di lavoro a seguito del provvedimento interinale, si era dopo qualche giorno infortunato e non aveva più ripreso il lavoro; sulle risultanze processuali in ordine al comportamento del lavoratore, alla situazione ambientale e all'organizzazione aziendale non esisteva in sentenza alcuna valutazione.

Con l'unico motivo di ricorso incidentale condizionato Ghidoni Gino denuncia difetto di motivazione su un punto decisivo della controversia: il lavoratore aveva eccepito la nullità del patto di prova per indeterminatezza dell'oggetto; la lettera di assunzione indicava solo la qualifica e la destinazione "che la ditta riterrà più opportuna a seconda del suo fabbisogno", con la conseguenza che il patto di prova doveva ritenersi come non apposto, e il licenziamento determinato dal mancato superamento del periodo di prova doveva ritenersi illegittimo.

Il ricorso incidentale, da esaminarsi in via preliminare, in quanto attinente alla questione relativa alla denunciata nullità del patto di prova per indeterminatezza dell'oggetto, ancorché esso risulti espressamente proposto in via subordinata, è infondato.

È pacifica l'apponibilità del patto di prova anche alle assunzioni obbligatorie per i lavoratori appartenenti alle categorie protette per la costante giurisprudenza di questa Suprema Corte, cui il Collegio ritiene di doversi adeguare in carenza di più validi argomenti contrari, (fra le tante conformi Cass. nn. 5290 del 1999, 5639/98, 6810/92), secondo cui "nell'ipotesi di avviamento di invalido per l'assunzione obbligatoria ai sensi della legge n. 482/1968, il contratto di lavoro, del quale è possibile la stipula anche con patto di prova, è condizionato nella sua liceità unicamente all'affidamento di mansioni compatibili con lo stato di minorazione dell'invalido ed alla appartenenza delle stesse alla categoria ed al livello di pertinenza del soggetto, con specifico riferimento alle contingenti esigenze aziendali" (Cass. n. 5639/98 citata), essendo "l'oggetto di tale patto limitato per legge alle residue capacità lavorative dell'invalido, senza potersi estendere ad una valutazione del suo rendimento rapportato a quello medio del lavoratore valido" (Cass. n.

5290 del 1999). Dunque, non può considerarsi nullo il patto di prova per asserita genericità dell'oggetto in presenza della specificazione dell'inquadramento del lavoratore, le cui mansioni, pertanto, non potranno che assumersi nell'ambito dell'inquadramento stesso, tenuto conto dei limiti legali entro i quali deve essere ricondotta la valutazione ai fini dell'esito della prova.

Il primo motivo del ricorso principale è, invece, inammissibile.

La sentenza impugnata, sul punto, ha sostenuto la esclusione dell'accordo simulativo, argomentando, da un lato, sulla insussistenza della "intesa tra le parti nel senso che la dichiarazione è puramente fittizia e che, accanto ad essa, apparentemente diretta a porre in essere un negozio, vi è una controdichiarazione diretta a togliere valore alla dichiarazione", e, dall'altro, sulla mancanza della prova scritta, necessaria, ai sensi dell'art. 1417 c.c., alla simulazione tra le parti.

Tale ultimo punto non risulta affatto censurato. Il motivo di ricorso, infatti, titolato alla sola contraddittorietà della motivazione su un punto decisivo della controversia, ai sensi dell'art. 360, n. 5, c.p.c., e non anche alla violazione e falsa applicazione di norma di legge ai sensi del n. 3 della medesima disposizione codicistica, si sviluppa, in armonia con la titolazione, sul raggiungimento della prova della simulazione relativa ai sensi dell'art. 1417 c.c., per effetto dell'asserita certezza sulla volontà del Ghidoni di porre fine al rapporto di lavoro con le dimissioni manifestate ripetutamente in maniera inequivocabile secondo le testimonianze agli atti. Ed allora, non risultando censurato l'alternativo accertamento, a sua volta idoneo e sufficiente alla soluzione della questione proposta, viene meno l'esigenza di coltivare la censura spiegata, non potendo essa comunque conseguire lo scopo della impugnazione.

Il secondo motivo del ricorso principale è fondato.

Già questa Corte ha avuto modo recentemente di affermare (Cass. 09.04.98, n. 3689) che "l'obbligo del datore di lavoro di motivare il licenziamento per esito negativo della prova dell'invalido assunto obbligatoriamente in base alla legge 2 aprile 1968 n. 482 - obbligo funzionale al controllo giudiziale del recesso, in particolare con riferimento all'adeguatezza delle mansioni in relazione allo stato di invalidità - non richiede la contestualità della motivazione, che tuttavia deve essere fornita anche prima del giudizio, in caso di richiesta del lavoratore, secondo la disciplina dell'art. 2 della legge n. 604 del 1966". (Cass. 09.04.98, n. 3689).

Il principio di diritto affermato nella detta sentenza ("il datore ha l'obbligo di motivare il recesso per negativo risultato della prova sostenuta dall'invalido obbligatoriamente avviato per la legge 2 aprile 1968 n. 482, in modo da consentire che si accertino le mansioni assegnate, nel loro causale rapporto con la decisione datorile; l'obbligo non si estende alla contestualità della motivazione; a seguito del recesso il lavoratore ha tuttavia il diritto di chiedere la motivazione, ed il datore, secondo le modalità previste dall'art. 2 della legge 15 luglio 1966 n. 604, ha il conseguente obbligo di fornirla"), da questo Collegio assolutamente condiviso, riesce a coniugare, da un lato, l'esigenza di tutela del lavoratore dall'eventuale uso elusivo del patto di prova da parte del datore di lavoro, la certezza dei limiti (in appresso, definitivi e immutabili) dell'(eventuale) insorgente controversia per il controllo della valutazione (e della logicità e razionalità di essa) dei fatti posti a fondamento del recesso, dall'altro, la superfluità di una preventiva estrinsecazione di un giudizio conclusivo, comunque discrezionale e afferente al momento esterno della connessione tra i fatti e il recesso, il cui differimento (la immediatezza è strettamente connessa all'interesse del lavoratore) non scalfisce l'oggettiva cristallizzazione dei limiti sopra indicati. Ed allora, deve ritenersi sufficiente la riconducibilità tout court del recesso al mancato esito positivo della prova, salva la successiva valutazione delle ragioni di fatto addotte dal datore di lavoro, con particolare riferimento alla correlazione fra dette ragioni e lo stato di invalidità del lavoratore, quest'ultimo presupposto all'assunzione obbligatoria, e limite di sindacabilità in sede giudiziaria del mancato superamento del periodo di prova.

L'accoglimento del secondo motivo del ricorso principale comporta l'assorbimento dei successivi terzo e quarto motivo, avendo il Tribunale categoricamente pretermesso ogni altra

valutazione sul concreto esperimento della prova dopo aver fermato la propria attenzione sulla genericità del motivo addotto nel provvedimento di recesso, sul presupposto (come si è visto, erroneo) dell'inadempimento della società di corroborare il giudizio conclusivo "la prova ha dato esito negativo" con le indicazioni precise delle "ragioni poste dall'imprenditore a base del mancato superamento del periodo di prova".

In conclusione, va accolto il secondo motivo del ricorso principale, assorbiti il terzo e il quarto del medesimo ricorso, e rigettati il primo motivo del ricorso principale e il ricorso incidentale; pertanto, la sentenza va cassata in relazione al motivo accolto, assorbente quest'ultimo anche le censure di cui al terzo e al quarto motivo del ricorso principale, e gli atti vanno rimessi ad altro giudice di merito, designato nel Tribunale di Cremona, il quale provvederà, ai sensi dell'art. 385, terzo comma, c.p.c., anche sulle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi, accoglie il secondo motivo del ricorso principale, assorbiti il terzo e il quarto motivo del medesimo ricorso, e rigettati il primo motivo del ricorso principale e il ricorso incidentale, cassa, in relazione al motivo accolto e a quelli assorbiti la sentenza impugnata, e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, al Tribunale di Cremona.